

Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture

Fonti giuridiche		
Fonte		Testo
<p>LP n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" e Delibera Giunta provinciale n. 1475 del 22/12/2015 "Determinazione delle condizioni di utilizzo dell'Agenzia per i procedimenti e le vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"</p>	<p>Art. 5 comma 5 LP n. 16/2015</p>	<p>1) I soggetti di cui all'articolo 2 L.P. 16/2015 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall'art. 38 comma 2 L.P. n. 16/2015:</p> <p><i>Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermi restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.</i></p> <p>Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 2.</p>
	<p>Art. 38 Commi 1, 2 e 3 L.P. n. 16/2015 + (da leggersi insieme a) capoverso 6 DGP n.1475 del 22/12/2015, così come modificato da DGP n. 181 del 21/02/2017 e da DGP n. 1362 del 12/12/2017</p>	<p>2) Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti:</p> <p>► acquistano beni, servizi e lavori autonomamente.</p> <p>3) Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:</p> <p>Sotto soglia comunitaria:</p> <p>► possono acquisire autonomamente beni e servizi e lavori, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto, secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni e servizi di valore inferiore a Euro 221.000, - servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 (Servizi sociali e altri servizi specifici) di valore inferiore ad Euro 750.000, - lavori di valore inferiore a due milioni di Euro; <p>N.B. solo nei casi in cui le gare per i servizi di cui al capo X di cui alla L.P. n. 16/2015 (Servizi sociali e altri servizi specifici) hanno un importo a base d'asta di valore pari o superiore ad Euro 500.000 fino a un valore inferiore a 750.000 Euro e vengono affidate mediante procedura aperta, il Comune si rivolge all'Agenzia contratti pubblici ACP.</p> <p>Sopra alla soglia comunitaria:</p> <p>► acquisiscono beni, servizi e lavori nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni, servizi e lavori per importi a base d'asta tra Euro 221.000 ed Euro 500.000 ricorrendo ai soggetti di cui all'art. 38 comma 3 L.P. n. 16/2015:

		<ul style="list-style-type: none"> - forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche; - a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie; - alle comunità comprensoriali; - beni e servizi per importi a base d'asta pari o superiori ad Euro 500.000 e lavori per importi a base d'asta pari o superiori a 2.000.000 ricorrendo, oltre ai soggetti di cui sopra, anche ad all'Agenzia contratti pubblici ACP.
<p style="text-align: center;">LP n. 1/2002 “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”</p>	<p>Art. 21-ter comma 1</p> <p>comma 2</p> <p>comma 3</p> <p>comma 4</p> <p>comma 5</p>	<p>Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.</p> <p>Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle Convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.</p> <p>Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.</p> <p>Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1, (<i>attualmente Delibera della Giunta Provinciale n. 1475 del 22/12/2015, così come modificata dalle Delibere n. 181 del 21/02/2017 e n. 1362 del 12/12/2017</i>) definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.</p> <p>L'ACP procede all'elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione</p>

		dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”	Art. 1 comma 32	Disciplina la pubblicazione di informazioni su contratti pubblici e la loro trasmissione ad ANAC.
Delibera Giunta provinciale n. 1475/2015 così come modificata dalle Delibere n. 181 del 21/02/2017 e n. 1362 del 12/12/2017;		Indicano le condizioni di utilizzo dei servizi di ACP. Le SA si rivolgono ad ACP per: <ul style="list-style-type: none"> a) forniture e servizi, nonché concorsi per importi a base d'asta pari o superiori a € 500.000; b) concessioni di servizi per importi a base d'asta pari o superiori a € 500.000 fino alla soglia stabilita dall'Unione Europea per le concessioni (attualmente € 5.225.000 e ss.mm.ii.), ma esclusivamente per gare mediante procedura aperta; c) servizi sociali e altri servizi specifici di cui al capo X della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, anche per importi a base d'asta pari o superiori a € 500.000 fino ad un valore di importo inferiore alla soglia stabilita dall'Unione Europea per i servizi sociali e altri servizi specifici (attualmente € 750.000) ma esclusivamente per gare mediante procedura aperta; d) per lavori per importi a base d'asta superiori a € 2.000.000,00;
Comunicazione SICP n. 8/2015		Contiene comunicazioni riguardo gli adempimenti agli obblighi di trasparenza di aggiudicazioni e affidamenti (https://www.banditoaltoadige.it/communicate-info).

22.01.2019